

EDITORIALI

**L'usura moratoria e la
Cassazione: un (primo?)
passo indietro (a proposito
di Cass. 13 maggio 2021,
n. 12964)**

Antonio Didone

già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione

Dialoghi di Diritto dell'Economia

Rivista diretta da

Raffaele Lener, Roberto Natoli, Andrea Sacco Ginevri, Filippo Sartori,
Antonella Sciarrone Alibrandi

Direttori di area

Attività, governance e regolazione bancaria

Prof. Alberto Urbani, Prof. Diego Rossano, Prof. Francesco Ciruolo, Prof.ssa Carmela Robustella,
Dott. Luca Lentini

Mercato dei capitali finanza strutturata

Prof. Matteo De Poli, Prof. Filippo Annunziata, Dott. Ugo Malvagna, Dott.ssa Anna Toniolo,
Dott. Francesco Petrosino

Assicurazioni e previdenza

Prof. Paoloefisio Corrias, Prof. Michele Siri, Prof. Pierpaolo Marano, Dott. Giovanni Maria Berti De
Marinis, Dott. Massimo Mazzola

Contratti di impresa, concorrenza e mercati regolati

Prof.ssa Maddalena Rabitti, Prof.ssa Michela Passalacqua, Prof.ssa Maddalena Semeraro,
Prof.ssa Mariateresa Maggiolino

Diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza

Prof. Aldo Angelo Dolmetta, Prof. Gianluca Mucciarone, Prof. Francesco Accettella, Dott. Antonio
Didone, Prof. Alessio di Amato

Fiscalità finanziaria

Prof. Andrea Giovanardi, Prof. Nicola Sartori, Prof. Francesco Albertini, Dott. Ernesto Bagarotto

Criteri di Revisione

I contributi inviati per la pubblicazione sui Dialoghi di Diritto dell'Economia – editoriali, articoli, note – sono sottoposti a una procedura di valutazione scientifica.

Dopo un primo vaglio della Direzione scientifica, ogni contributo è sottoposto ad uno o più revisori sulla base delle indicazioni dei Direttori d'Area.

La revisione viene effettuata con il sistema dell'anonimato: il Revisore non conosce l'identità dell'Autore, né l'Autore quella del Revisore.

Nel caso di giudizio positivo subordinato a modifiche o integrazioni suggerite dal Revisore, l'autore provvederà ad effettuare le correzioni entro quindici giorni.

L'accettazione dello scritto ai fini della pubblicazione sulla Rivista vincola l'Autore a non pubblicare altrove il contributo senza il consenso scritto dell'Editore.

Sede della Redazione

Università degli Studi di Trento – Facoltà di Giurisprudenza

Via Verdi, n. 53, 38122 TRENTO

L'usura moratoria e la Cassazione: un (primo?) passo indietro (a proposito di Cass. 13 maggio 2021, n. 12964)

Antonio Didone

1.- Nel commentare la sentenza delle Sezioni unite (18 settembre 2020, n. 19597) sulla rilevanza usuraria del tasso moratorio¹, mi sono soffermato, tra le altre cose, su uno dei principi di diritto contenuti nella stessa. In particolare, su quello relativo all'accertamento dell'usurarietà, per cui «in tema di contratti di finanziamento, l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati; tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento».

Ho rilevato in proposito, come, a conti fatti, detto principio avesse introdotto una distinzione, quella tra tasso «convenuto» e tasso «applicato», non prevista dalla legge. Una simile distinzione, di per sé suscettibile di generare anche importanti conseguenze di ordine pratico, non mi ha convinto affatto.

2.- Più precisamente, secondo le Sezioni Unite, a rilevare ai fini della normativa sull'usura, sarebbe sostanzialmente soltanto l'interesse moratorio applicato, posto che nel caso in cui il debitore agisca per far dichiarare «l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, *laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore*». Un simile passaggio argomentativo è del resto ulteriormente esplicitato nella misura in cui, pur ammettendo che possa essere dichiarato illecito il tasso convenuto, si afferma che a rilevare ai fini della produzione degli effetti di legge, della nullità *ex art. 1815, 2 comma c.c.* cioè, sarà solo quello praticato. A ribadire il concetto, si legge ancora nel testo della pronuncia che «realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato *richiesto ed applicato* al debitore inadempiente»; così come pure si legge «ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato; se il finanziato intenda agire prima, allo scopo di far accertare l'illiceità del patto sugli interessi rispetto alla soglia usuraria, come fissata al momento del patto, la sentenza ottenuta vale come accertamento, in astratto, circa detta nullità, *laddove esso fosse, in futuro, utilizzato dal finanziatore*».

3.- Nel commento sopra riferito (v. nt. 1), ho rilevato come il ridetto principio di diritto sia fortemente contrario al testo della legge n. 108 del 1996, come pure alla *ratio* della medesima, per come propriamente intesa alla repressione della piaga sociale del fenomeno usurario: in effetti, la legge si occupa

¹ Il riferimento corre al mio *Le Sezioni Unite e l'«usura degli interessi moratori»*. *Spunti critici*, in *Riv. dir. banc.*, II, 2021, 107 ss.

espressamente degli interessi *dati o promessi*, sotto qualsiasi forma (art. 644 c.p.).

Lungi dal convalidarla, la legge respinge propriamente l'eventualità che il creditore, contenendo poi la pretesa azionata nel limite della soglia di usura, riesca in qualche modo a «purgare» l'illecito commesso. Questo rimane comunque tale. La tesi delle Sezioni Unite sembra, in definitiva, voler degradare la normativa antiusura a una sorta di «affare privato».

4.- Ora, è notizia di questi giorni che la Sezione terza civile della Cassazione, pur richiamando più volte i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite², ha affermato che se «la regola della usura vale dunque anche per gli interessi di mora [...] essa vale sol che gli interessi vengano pattuiti, in quanto l'articolo 644 c.p. qualifica come illecita la condotta di chi si fa dare, sì, ma anche semplicemente promettere, interessi a tasso usuraio; senza considerare che la sanzione della nullità mira a tutelare il debitore, e sarebbe vanificata se costui potesse agire per la nullità della clausola solo dopo aver corrisposto gli interessi e dunque dopo averla attuata adempiendovi».

Si tratta, a mio giudizio, di una pronuncia assolutamente condivisibile. Non solo per la correttezza del principio enunciato, ma anche per il metodo seguito: anziché rimettere nuovamente la questione alle Sezioni unite, infatti, la Corte – stante l'evidente contrasto del principio enunciato dalla sentenza n. n. 19597 del 2020 con la legge n. 108 del 1990 – ha preferito emettere una pronuncia di stampo “correttivo”, saltando sostanzialmente la prescrizione fissata dall'art. 374, 3 comma c.p.c. Di questa recente pronuncia è peraltro da rimarcare pure il relativo senso pratico, ponendosi la stessa in conformità con il principio di ragionevole durata dei processi.

5.- Come si vede, la Cassazione sembra tornare sui propri passi.

Viene spontaneo domandarsi allora se questo atteggiamento in futuro non sia destinato a contagiare altri aspetti; e così, in particolare, il passo delle Sezioni Unite immediatamente successivo, invece confermato dalla sentenza in discorso, per cui «si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ. onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1 cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti».

² Così in materia di soggezione degli interessi moratori alle regole antiusura, come anche rispetto alla struttura rimediale applicabile (su quest'ultimo aspetto v. *infra*, nel 5).